Il Giudice Sportivo assegna il 3-0 a tavolino al Rotonda per la gara con il Troina

Descrizione

Lotta salvezza letteralmente sconvolta nel girone I di serie D. Come annunciato, il Giudice sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino al Rotonda, relativamente alla gara con il Troina, che i lucani avevano perso sul campo per 1-0. Con questi tre punti il Rotonda, penultimo, sale a quota 30, a meno uno dalla coppia Roccella-Citta' di Messina e quindi dalla zona playout.

default watermark

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 3/ 4/2019 TROINA – ROTONDA CALCIO
– letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dall' A.S.D. ROTONDA CALCIO, con il quale si chiede sia inflitta all'A.S.D. TROINA la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani";
– esaminato il rapporto di gara e rilevato che dalla distinta ufficiale dell'A.S.D. TROINA risultano schierati nella formazione iniziale, ai fini che qui rilevano: " 2 calciatori nati dopo il 1° gennaio 1998, il n. 1 Serenari Daniel e il n. 3 Bonfini Raimondo Pio; " 2 calciatori nati dopo il 1° gennaio 1999, il n. 8 Gomes Guerra Rafael e il n. 11 Musso Antonino; " 1 calciatore nato dopo il 1° gennaio 2000, il n. 6 Sibide Chamberlain Oualia;
– rilevato che, al 41° del primo tempo l'A.S.D. TROINA procedeva alla sostituzione del n. 6, Sibide Chamberlain Oualia (classe **2000**) con il n. 17 Concorso Alex (classe **1999**), e che la seconda sostituzione, del n. 4 Saba Alfredo (classe **1995**) con il n.16 Buffa Simone (classe **2001**) avveniva solo al 1° del secondo tempo;
– rilevato che la sostituzione effettuata al 41° del primo tempo determinava la violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 2000, così come previsto dal C.U. n. 1 del 2 luglio 2018 lettera c) pubblicato dal Dipartimento Interregionale.
P.Q.M. Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere all' A.S.D. TROINA la punizione sportiva della **perdita** della gara con il punteggio di **0-3**;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.

Categoria

1. Brevi
2. Calcio

D
1
Autore
alecalleri

default watermark